



COMUNE DI VARALLO
PROVINCIA DI VERCELLI

**CAPITOLATO SPECIALE DI
SERVIZIO**

Oggetto:

**SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE CALORE A BIOMASSA
IN COMUNE DI VARALLO (VC) (CIG 6846584BD7)**

Periodo:

stagione 2016/2017 – stagione 2020/2021

Durata anni 5(cinque)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**UFFICIO TECNICO COMUNALE – VARALLO
(VC)**

ING. RICCARDO PECO

Art. 1- Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto:

- a. la fornitura del calore prodotto mediante biomassa tipo cippato secondo le caratteristiche previste al successivo art. 10.
- b. Il Fornitore si impegna a garantire la tracciabilità del combustibile fornito, adottando modalità che rendano evidente la provenienza del combustibile.
- c. la gestione, la conduzione e l'esercizio per la durata contrattuale dell'impianto caldaia e la somministrazione del calore, negli edifici di proprietà o di competenza dell'Amministrazione Comunale, di cui al successivo art. 4);
- d. la gestione, la conduzione e l'esercizio delle reti di distribuzione e degli impianti termici al servizio del riscaldamento negli edifici serviti ;
- e. la produzione e la fornitura di acqua calda sanitaria dove indicato;
- f. la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti termici ed impianti elettrici all'interno della centrale caldaia nonché dei locali scambiatori ubicati nelle singole utenze allacciate;
- g. la manutenzione ordinaria ed il controllo telematico di tutti gli impianti, il tutto per il perseguimento dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato del quale l'Appaltatore ha preso completa conoscenza;
- h. le prestazioni professionali svolte come Direzione e Terzo Responsabile del servizio ai sensi dell'art.31, c.1 e 2, L. n. 10/1991, nonché il personale tecnico per la sorveglianza, assistenza, al fine di garantire il buon andamento e funzionamento a norma vigente degli impianti.
- i. la fornitura e l'immagazzinamento di ogni materiale d'uso e consumo per tutta la durata del contratto;
- j. l'istituzione di un punto di raccolta sul territorio comunale, per il conferimento gratuito di legna vergine da parte dei privati cittadini.
- k. la presentazione, 6 mesi prima dalla scadenza del contratto, di una dettagliata relazione sull'andamento della trascorsa gestione e sullo stato degli impianti;
- l. quant'altro non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per l'espletamento del servizio oggetto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Resta inteso che l'Impresa si ritiene completamente edotta di tutti i suoi oneri e delle condizioni di fatto con cui dovrà svolgere la gestione, assumendosi quindi anche le conseguenti responsabilità.

Art. 2 - Durata e importo del contratto

La durata dell'appalto è di anni 5 con decorrenza dalla data di aggiudicazione con scadenza il 15/09/2021. **L'avvio del servizio potrà essere effettuato nelle more di stipula del contratto "sotto le riserve di legge".**

Il valore complessivo presunto dell'appalto, su base quinquennale, è di € 825.000,00, Iva esclusa, costo della manodopera e oneri sicurezza inclusi

L'importo della prestazione quinquennale, ammonta a complessivi presunti € 825.000,00= (diconsi Euro ottocentocinquemila,00) di cui € 12.500,00= (diconsi Euro dodicimilacinquecento,00) non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza e € 165.000,00= (diconsi Euro centosessantacinquemila,00) non soggetti a ribasso in quanto importo di incidenza sul costo della manodopera pertanto a base d'asta pari ad € 647.500,00= (diconsi Euro seicentoquarantasettemilacinquecento,00):

Fornitura CALORE con BIOMASSE a CIPPATO comprensivo di Manutenzione ORDINARIA e TERZO RESPONSABILE (con importi espressi in Euro e base ANNUA) :

<u>Importo BASE d'ASTA</u>	<u>Importo ONERI SICUREZZA</u>	<u>Incidenza sul costo della MANODOPERA</u>	<u>Importo COMPLESSIVO</u>
129.500,00=	2.500,00=	33.000,00 =	165.000,00=

Fornitura CALORE con BIOMASSE a CIPPATO comprensivo di Manutenzione ORDINARIA e TERZO RESPONSABILE (con importi espressi in Euro e base QUINQUENNALE) :

<u>Importo BASE d'ASTA</u>	<u>Importo ONERI SICUREZZA</u>	<u>Incidenza sul costo della MANODOPERA</u>	<u>Importo COMPLESSIVO</u>
647.500,00=	12.500,00=	165.000,00 =	825.000,00=

Il prezzo dell'appalto è calcolato al lordo dell'agevolazione di cui all'art 8, comma 10, lettera f, legge 23/12/1998 n. 448 e art 2, comma 138, legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) di conferma di detta agevolazione che l'impresa aggiudicataria si impegna per tutto il periodo contrattuale di vigenza delle predette normative a detrarre in sede di fatturazione da presentare a ciascun comune per i relativi pagamenti posti a carico dei rispettivi enti.

Al fine di meglio esplicitare i dati base per la fornitura del calore si riassumono i principali dati base, per ogni stagione di riscaldamento, nella seguente Tabella :

<u>CONSUMO ANNUO MEDIO in MWh</u>	<u>COSTO BASE in MWh</u>
2.000	82,50

Art. 3- Edifici compresi nell'appalto

Elenco degli edifici che formano oggetto del contratto, con l'indicazione dell'esatta denominazione ed ubicazione, la volumetria vuoto per pieno, cippato usato e le caratteristiche degli impianti:

Caldaia MAWERA mod. A/6871 Hard, potenza termica nominale 850 KW, potenza termica a focolare 950 KW, tipo alimentazione caldaia: spintore; caratteristiche del materiale da utilizzare: materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura, materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, chips, refili di legno e tondelli di legno vergine proveniente da segheria.

Descrizione volumetrie degli edifici riscaldati (valori indicativi) :

Scuola alberghiera e scuole medie	volume riscaldato: 28.377 metri cubi
Istituto laboratorio ebanisteria	volume riscaldato: 801 metri cubi
Palestra di roccia	volume riscaldato: 1.172 metri cubi
Foresteria	volume riscaldato: 2.048 metri cubi
	Totale volume riscaldato : 32.398 mc.;

Art. 4 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni per la durata del contratto sarà effettuato suddividendo l'importo stagionale contrattuale secondo lo schema indicato:

il 45 % al 15 gennaio di ciascun anno

il 45 % al 15 aprile di ciascun anno

per un totale del 90 % dell'importo contrattuale stagionale annuo.

Il rimanente 10% del saldo stagionale, verrà corrisposto entro un mese dalla fine dell'esercizio (14 settembre).

La fattura dovrà essere pagata entro sessanta giorni dalla data di emissione con le modalità di pagamento indicate nella stessa, previo ottenimento da parte dei competenti Enti della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, se richiesta dal Comune o, in alternativa, previo rilascio da parte della società fatturante di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quale potrà essere, a campione, soggetta a verifica d'ufficio da parte del Comune. In caso di ritardato pagamento, per causa imputabile al Comune, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di 3 punti percentuali, conteggiati a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il Concessionario si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario inoltre assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Art. 5- Aggiornamento importo prestazioni

Il prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura e gestione calore si intende fisso ed invariabile per i primi 3 Anni dell'appalto, mentre solo al quarto anno si procederà ad una rivalutazione così determinata:

aumento percentuale calcolato nel seguente modo:

50% incremento ISTAT ;

15% incremento del prezzo del carburante tipo gasolio da autotrazione ;

35% incremento del costo della manodopera .

Il quinto anno non si procederà ad alcuna rivalutazione .

Esempio dimostrativo:

incremento ISTAT da settembre ad agosto 2011 -3%

incremento manodopera dal 2008 al 2011 – 10%
incremento costo del gasolio per autotrazione da settembre 2008 ad agosto 2011 – 30%
incremento contrattuale del 9,5%

Art. 6 - Durata annua della gestione – Variazioni

L'erogazione del riscaldamento dovrà essere assicurata nei termini stabiliti dall'art 9 e 10 del D.P.R. n. 412 in data 26/08/1993 e successive modificazioni.

L'Amministrazione Comunale avrà comunque la facoltà di anticipare o posticipare la data di cessazione del riscaldamento in singoli edifici, comunicando la richiesta all'appaltatore con 24 ore di preavviso; così, con analogo preavviso, potranno disporre la riattivazione del servizio anche dopo che sia stato interrotto, sia per la normale scadenza stabilita, che per un precedente ordine di cessazione. Le richieste di anticipo non potranno avvenire prima del 15 settembre e quelle di posticipo dopo il 5 maggio

Art. 7– Temperature da mantenere nei locali

Le temperature minime da rispettare per le diverse categorie degli edifici, sono le seguenti, fatte salve diverse disposizioni di legge :

- nelle aule scuole + 20 °C diurni

Si specifica che il riscaldamento del porticato dovrà essere attivato solo a richiesta del comune e quindi generalmente spento

- nell' Istituto laboratorio ebanisteria + 18 °C negli orari di apertura previsti ;
- Palestra di roccia + 18 °C negli orari di apertura previsti;
- Foresteria + 18 °C negli orari di apertura previsti

La temperatura prescritta deve essere garantita durante tutto l'orario di effettiva occupazione degli ambienti di cui al successivo ART. n° 8, ivi compreso l'orario di utilizzo delle palestre per attività sportive extrascolastiche, secondo le necessità di servizio e l'intervallo temporale di utilizzazione che verranno indicate dall'Amministrazione Comunale o direttamente dalle Scuole almeno 24 ore prima dell'effettivo utilizzo. Le temperature sopra stabilite si intendono misurate ad ambienti vuoti, cioè non occupati dalle persone, all'altezza di 1,50 m. dal pavimento e nel centro dei locali.

Art. 8 - Orari del riscaldamento

Le temperature di cui all'ART. n°7, dovranno essere assicurate nei seguenti orari :

SCUOLE e locali SCOLASTICI ore 12 al giorno (intervallo dalle ore 8.00 alle ore 19.00); in caso di necessità (riunioni, scrutini, attività ginniche in palestre ecc.) gli uffici, le scuole e gli asili potranno chiedere il prolungamento dell'accensione limitatamente ai locali interessati.

Per i LOCALI ad USO RESIDENZIALE le temperature di cui al precedente ART. n°8 dovranno essere garantite con orario dalle ore 8.00 alle ore 21.00 .

Per ALTRI LOCALI le temperature di cui al precedente ART. n°8 dovranno essere garantite limitatamente all'arco temporale di utilizzo preventivamente comunicato con almeno 24 ore di anticipo.

Al fine di garantire tali temperature per l'orario di occupazione indicato, la Ditta dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari, ivi compreso il mantenimento in funzione delle centrali caldaie in forma variabilmente attenuata anche di notte, senza che ciò comporti

compensi supplementari.

Per i locali scolastici e non da scaldare in orari extra verranno inviati alla ditta aggiudicatrice gli orari ed i giorni interessati.

Si dovrà provvedere inoltre a garantire il riscaldamento negli edifici interessati da eventuali manifestazioni e/o eventi particolari nei giorni e nelle ore richieste dalle Amministrazioni Comunali.

Art. 9 - Modificazione del volume degli edifici riscaldati

Il volume dei locali da riscaldare è stato calcolato tenendo conto della cubatura attuale vuoto per pieno dei locali; il volume, segnato nell'elenco per ciascun edificio, comprende pure l'intera cubatura dei corridoi, scale, bagni, locali accessori, ecc... .

Le cubature fissate nell'elenco si ritengono accettate dalle Ditte concorrenti per il solo fatto di avere adito all'appalto. Esse sono soggette alla variazioni in più o in meno che le amministrazioni comunali potranno disporre secondo le esigenze del servizio o in seguito ad ampliamenti e demolizioni, di cui sarà dato avviso con comunicazione d'ordine scritta. Di questo aumento o diminuzione si terrà conto, ai fini contabili, solo nel caso che la cubatura da aggiungere e da sottrarsi superi complessivamente 300 metri cubi per ogni singolo edificio.

L'amministrazione comunale potrà, **senza corrispondere alcun compenso aumentare la superficie dei corpi scaldanti o la potenzialità degli scambiatori di calore, variare la destinazione dell'edificio o dei locali e il conseguente orario di riscaldamento.**

L'amministrazione comunale ha la facoltà, in qualsiasi momento **di variare la cubatura complessiva oggetto dell'appalto** e quindi togliere dalla gestione eventuali fabbricati compresi negli elenchi di cui all'ART. n°3, riconoscendo alla Ditta solo il periodo effettivo della gestione, senza che per questo la Ditta possa pretendere alcun ulteriore compenso e/o indennizzo.

La facoltà dell'amministrazione comunale di diminuire la cubatura complessiva dell'appalto varrà anche nel caso in cui, nel Comune entrasse in funzione il Teleriscaldamento, per i soli edifici che verranno ed esso allacciati.

Nel caso di inserimento di ulteriori fabbricati non compresi nell'elenco suddetto è data facoltà all'impresa aggiudicataria, previo assenso scritto dell'Amministrazione Comunale competente, di eseguire i lavori di estensione della rete di teleriscaldamento a privati e la conseguente gestione dell'impianto.

Al verificarsi della fattispecie di cui al comma precedente la Ditta aggiudicataria è tenuta a riconoscere alla Amministrazione Comunale competente una percentuale non inferiore al 15% dell'importo annuale di fornitura calore erogato, mediante stipula di idoneo atto aggiuntivo al contratto principale e nel limite di un terzo della potenza della caldaia termica nominale del generatore.

Per queste variazioni si applicheranno i prezzi unitari stabiliti all'ART. n°2, in relazione alla durata del riscaldamento in modo proporzionale ai giorni utilizzati, mediante contratto aggiuntivo.

Art. 10 - Modalità di gestione e caratteristiche del combustibile

L'appaltatore deve svolgere la sua attività in modo da assicurare la conservazione degli impianti affidatigli mediante le operazioni ed i controlli previsti dalla normativa vigente e comunque effettuando tutte le operazioni necessarie al mantenimento della piena efficienza ed a perfetta regola d'arte.

Combustibile:

biomassa tipo cippato legnoso proveniente da circuito classificato come "FILIERA CORTA" avente le seguenti caratteristiche:

cippato di legno e di bosco di cui alle norme UNI CEN/TS 11264 e UNI EN 14961-4, percentuale di acqua non superiore al 60%, lunghezza delle scaglia compresa tra 3 cm. e 10 cm., nonché rispettare le tipologie di materiale vegetale di cui al D.P.C.M. in data 08/03/2002

L'appaltatore deve garantire, tramite apposita certificazione rilasciata da Ente terzo riconosciuto che la fornitura del combustibile (biomassa) dovrà riguardare esclusivamente cippato ottenuto da lavorazione meccanica di materiale vegetale costituito da legno vergine e derivante da interventi selvicolturali, manutenzione forestale, potatura, manutenzione del verde, coltivazioni dedicate, scarti di prima lavorazione di legno vergine.

E' richiesto il possesso della Certificazione del sistema di gestione qualità secondo la norma ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati riguardante la tracciabilità del combustibile (biomassa) fornito.

In tutti i casi dovrà sempre essere assicurata l'ottemperanza della filiera di approvvigionamento ai disposti della D.G.R. del Piemonte 5 maggio 2008, n. 22-8733 ("Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.").

Si elencano, qui di seguito, dette attività, seppure a titolo meramente esemplificativo.

- a. fornitura del cippato che dovrà avere le caratteristiche previste sopra e dalle vigenti norme;
- b. conduzione degli impianti;
- c. la manutenzione ordinaria in conformità alle norme UNI e CEI, secondo le modalità di cui al successivo ART. n°11 nonché quella straordinaria secondo le modalità di cui al successivo ART. n°12;
- d. fornire e gestire un sistema telematico per il controllo delle centrali caldaie da posizione remota;
- e. assicurare un'emissione dei fumi dai camini con emissioni in atmosfera contenute nei limiti di Legge ed in particolare in conformità ai disposti della Deliberazione del Consiglio Regionale n°98-1247 in data 11/01/2007;
- f. assicurare il controllo dei rumori degli impianti nei limiti di Legge con particolare riferimento ai piani di zonizzazione acustica approvati da ogni singola Amministrazione Comunale;
- g. garantire il servizio di produzione dell'acqua calda sanitaria, ad una temperatura non inferiore a 40° C., in tutti gli edifici in cui è installato tale impianto e per il periodo indicato nell'Art. n°2; la Ditta dovrà ogni qualvolta si renda necessario e comunque prima che diminuisca la resa di scambio dei produttori di acqua calda, ad eseguire la disincrostazione dei serpentine e delle condutture.

Art. 11 - Manutenzione ordinaria

Per opere di Manutenzione ORDINARIA si intende l'insieme delle azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di mantenere lo stato di funzionamento esistente, senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, né aumentarne il valore, né migliorarne le prestazioni.

Inoltre rientrano nelle operazioni di MANUTENZIONE ORDINARIA le operazioni contemplate nei libretti d'uso e manutenzione previsti per ogni singolo macchinario e/o apparecchiatura e/o componente .

La manutenzione ordinaria ha per oggetto:

- a. Tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione del calore, salvo le manomissioni dovute ad atti di vandalismo;
- b. I motori elettrici, apparecchiature idrauliche, trasmissioni, linee elettriche, apparecchiature riguardanti i macchinari di produzione ed utilizzazione dell'energia termica, dell'acqua calda e del vapore;
- c. Ogni altra apparecchiatura o parte non specificata nei punti precedenti, ma riguardante la produzione di energia termica;
- d. Tutti gli impianti elettrici facenti parte della centrale caldaia;

- e. Tutte le operazioni che vengono previste nei libretti d'uso e manutenzione delle apparecchiature da effettuarsi sul luogo con strumenti ed attrezzature che sono a corredo degli apparecchi e che comportano l'impiego di materiali di consumo d'uso corrente;
- f. Le semplici sostituzioni di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico funzionale, qualora rientranti nella definizione di Manutenzione Ordinaria;
- g. Tutti gli apparati della telegestione con eventuali sostituzione ed integrazioni, (qualora rientranti nella definizione di Manutenzione Ordinaria), senza per questo accampare riserve su eventuali disagi alla gestione, durante le fasi di intervento nel sistema stesso;
- h. Le opere murarie e/o meccaniche accessorie occorrenti per la manutenzione di cui ai punti precedenti.

All'uopo la Ditta appaltatrice dovrà comunicare alle Committenze un recapito telefonico disponibile anche nei giorni festivi, 24 ore su 24, cui far capo per eventuali chiamate di intervento in caso di urgenza. Qualora la Ditta fosse inadempiente, si provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando le relative spese aumentate della penale contrattuale, che verrà trattenuta ai sensi dell'ART. n°25.

L'impresa dovrà effettuare la manutenzione ordinaria in conformità delle vigenti normative UNI e CEI e dovrà attenersi alle vigenti prescrizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori addetti.

Art. 12- Manutenzione straordinaria

Per opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA si intendono fondamentalmente le opere rivolte ad accertare lo stato dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza di cui al progetto originario e/o della normativa vigente, attuando i conseguenti interventi su tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, termiche, su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, verificandone le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.

L'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessari, compresa la sostituzione del materiale e delle apparecchiature costituenti le centrali caldaie. I materiali impiegati per le riparazioni devono essere di qualità non inferiore a quella dei materiali esistenti, inoltre le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte secondo la regola della buona tecnica.

Qualora all'Amministrazione Comunale dovessero constatare che viene trascurata la buona efficienza e conservazione degli impianti, verrà emesso un ordine di servizio motivato con le conseguenti prescrizioni, alle quali la Ditta dovrà adempiere immediatamente, e l'eventuale dichiarazione dei danni subiti dalle Committenze a causa delle insufficienze rilevate; nel caso che l'impresa non ottemperi all'ordine di servizio, i lavori prescritti saranno effettuati d'ufficio, con addebito delle spese sostenute all'atto della liquidazione del conguaglio stagionale.

I lavori suddetti dovranno essere eseguiti in orari tali da non interrompere la fornitura del riscaldamento o in giornate festive.

Le spese relative alle manutenzioni straordinarie saranno rimborsate dall'amministrazione comunale interessata all'impianto di propria competenza direttamente all'impresa aggiudicataria su presentazione di regolari fatture, fermo restando che sarà la stessa amministrazione ad autorizzare e sottoscrivere i relativi preventivi di spesa sottoposti dalla ditta preventivamente alle amministrazioni interessate.

La ditta aggiudicataria in sede di presentazione delle citate fatture relative alle manutenzioni straordinarie è tenuta a detrarre le agevolazioni di cui alla normativa art 8, comma 10, lettere f, Legge 23.12.1998 n. 448 e art. 2, comma 138 legge n. 244/2007 per tutto il periodo di vigenza delle citate normative.

Art. 13-Sistema telematico

L'impresa aggiudicataria dovrà gestire un sistema telematico per il controllo della centrale caldaia da posizione remota in modo da ridurre drasticamente i tempi di intervento necessari alle riparazioni manutentive ed alle accensioni e spegnimento degli impianti.

Tale sistema sarà operante su linea telefonica dedicata a carico della ditta, e facente capo ad un centro operativo. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare, per iscritto all' Amministrazione Comunale, entro le ore 8.30 di ogni mattina, le eventuali anomalie che si sono riscontrate, tramite la telegestione, sui vari impianti nonché i provvedimenti adottati per il ripristino della piena funzionalità. Le operazioni di controllo sugli impianti, tramite telegestione, dovranno essere effettuate prima delle ore 6.00 di ogni giorno.

Il sistema di telecontrollo dovrà prevedere :

- il monitoraggio degli impianti e la rilevazione periodica delle anomalie;
- la ricezione degli allarmi in caso di blocchi ed arresti;
- l'intervento a distanza, qualora possibile per la programmazione degli orari di funzionamento e per la regolazione delle temperature di funzionamento.

Attraverso il terminale remoto, la Stazione appaltante dovrà essere in condizione di verificare :

- lo stato di funzionamento rilevandone i principali parametri funzionali;
- la temperatura dell'acqua di mandata agli impianti di distribuzione;
- la temperatura ambiente in un locale campione;
- le anomalie di funzionamento;
- gli eventuali allarmi in caso di blocchi ed arresti.

L'impresa appaltatrice dovrà dotarsi, entro il 60 giorni dall'aggiudicazione del materiale hardware e software atto a costituire la Centrale di Gestione di telecontrollo operante nei propri uffici e compatibile con le apparecchiature presenti nelle centrali caldaie.

La Ditta dovrà provvedere a proprio carico e spese all'attivazione ed al mantenimento delle linee telefoniche relative alla telegestione, provvedendo a rimborsare i canoni all' Amministrazione Comunale eventualmente titolare delle linee allo stato attive.

Tutte le apparecchiature rimarranno di proprietà del comune al termine dell'appalto ad eccezione di quelle operanti presso la sede della Ditta.

Art. 14- Terzo Responsabile

Il Terzo Responsabile è rappresentato dalla persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica-professionale, è delegata dall'Appaltatore ad assumere la responsabilità dell'esercizio degli Impianti Termici, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale .

Pertanto la Ditta appaltatrice deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, c. 3 , del D.P.R. n°412/1993 per svolgere le funzioni di terzo responsabile ed in particolare i requisiti tecnico-professionali-organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, di controllo, conformemente alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI, per quanto di competenza.

Saranno a carico del terzo responsabile ogni sanzione dovuta per inosservanza delle norme di cui all'art. 31 della L. n°10/91;

In particolare il terzo responsabile è tenuto :

- al rispetto del periodo annuale di esercizio
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del D.P.R. n°412/93
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle norme in vigore.
- al rispetto degli artt. 5 ,6 e 7 del D.P.R. n°412/93 sui requisiti e dimensioni degli impianti termici, sul rendimento minimo dei generatori e sulla termoregolazione e contabilizzazione degli impianti.

-

Dovrà essere esposta presso ogni impianto termico, una tabella in cui deve essere indicato :

- il periodo annuale di esercizio dell'impianto termico
- l'orario di attivazione giornaliero
- le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

Spetta inoltre al terzo responsabile, compilare e conservare il libretto di centrale, secondo quanto disposto dal D.P.R. n°412/93.

Art. 15 Obblighi dell'appaltatore

In dipendenza e relazione di quanto stabilito nei precedenti articoli, sono dunque a carico dell'appaltatore :

- a. la fornitura del legno cippato per l'esercizio degli impianti individuati e descritti al precedente ART.n°3 secondo le caratteristiche del generatore di calore;
- b. la conduzione delle centrali e sottocentrali termiche e di tutte le relative apparecchiature accessorie e complementari;
- c. l'esercizio dei servizi di produzione dell'acqua calda sanitaria;
- d. l'esecuzione tempestiva e periodica di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione nei termini descritti agli ARTT. n°11 e 12;
- e. l'impiego del personale, delle attrezzature necessarie ed utili e degli strumenti per la conduzione e la manutenzione ordinaria preventiva;
- f. la direzione tecnica dei servizi suddetti ed il mantenimento di adeguati rapporti con la Direzione della gestione;
- g. la fornitura di ogni materiale d'uso e consumo;
- h. le prove e le misure di controllo che le Amministrazioni Comunali e/o Enti superiori (come VV.F., I.S.P.E.L., ecc...) intendessero effettuare sui servizi in gestione, compresi i controlli delle temperature interne degli ambienti;
- i. le prestazioni di un Terzo Responsabile del servizio e di personale tecnico per la sorveglianza del buon andamento del servizio stesso;
- j. le opere murarie per assistenza ai lavori di manutenzione;
- k. Al termine di ogni stagione la Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire i quantitativi annui dei MW/h utilizzati e i quintali di cippato impiegati all'Amministrazione Comunale, regolarmente documentati;
- l. La messa a disposizione nel territorio del Comune di Varallo di idonea area atta a ricevere il materiale ramaglie e residui legnosi provenienti dal taglio di piante che spontaneamente i

cittadini residenti e non nei comuni di Varallo, e limitrofi, ritenessero di far affluire in detta area spontaneamente e senza alcun rimborso dovuto e pattuito;

- m. In caso di arresto e/o guasto del generatore principale il funzionamento con l'impianto di riserva a gas metano dovrà essere limitato alle emergenze e cause di forza maggiore sull'impianto primario e per il minimo tempo indispensabile.
- n. il controllo periodico di funzionamento del contatore di energia con annotazione, almeno mensile, del totale dell'energia contabilizzata su apposito registro;
- o. analisi della combustione e delle emissioni delle quali una entro il primo mese di funzionamento e l'altra entro febbraio.

Art. 16 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Dagli obblighi dell'appaltatore restano esclusi e sono a carico dalle Amministrazioni Comunali:

- a. la fornitura dell'acqua, del gas metano e dell'energia elettrica;
- b. le opere idrauliche e civili relative alla rete di distribuzione del teleriscaldamento dell'acqua calda dall'uscita degli impianti di produzione all'utilizzo.

Art. 17 – Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza, incapacità delle leggi, delle normative o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose della stazione appaltante o di altre Ditte. La responsabilità dell'appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezze nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione.

Art. 18 - Personale dell'appaltatore

Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati che persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva direzione dell'appaltatore. Pertanto l'Amministrazione Comunale rimarrà del tutto estranea e sollevata da qualsiasi contestazione fra l'Appaltatore ed il predetto personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'imprenditore di allontanare gli addetti al servizio che per ragioni, da specificare nella richiesta, non dovessero essere graditi. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione Comunale o ad esse segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà secondo la normativa vigente. Per eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante.

L'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione degli impianti un operaio professionale specializzato (termoidraulico, bruciatorista, elettricista) ed eventualmente un manovale per tutto il periodo di durata del contratto.

Detto personale dovrà prendere in consegna gli impianti indicati al precedente ART.n°3

Detto personale avrà l'obbligo di trovarsi sull'impianto dove è stato segnalato il guasto entro 60 minuti dalla chiamata.

La ditta aggiudicataria si impegna ad istituire entro il 15 novembre 2016 un centro operativo sul territorio della Valsesia, che consente di intervenire su ogni impianto entro 60 minuti dalla segnalazione di un guasto.

Art. 19 - Norme di sicurezza

La fornitura e gestione calore ed i relativi lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza dei lavoratori ai sensi del Dlgs n° 81/2008 e la legge 123/07. La Ditta appaltatrice deve assicurare la perfetta efficienza e funzionalità dei locali e di tutti i dispositivi di sicurezza che devono, pertanto, essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi :

- a. interruzione del servizio, protratta senza giustificato motivo, per cinque giorni anche non consecutivi sull'arco della stagione di riscaldamento anche su un singolo impianto;
- b. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- c. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio;
- d. mancata attuazione di quanto prescritto dall'ART. n°19.

Art. 21- Interventi di adeguamento

Qualora nel corso della durata del presente appalto emergesse la necessità di interventi di adeguamento degli impianti a norme esistenti o di prossima e futura emanazione, l'Appaltatore sottoporrà all'Amministrazione i relativi preventivi di spesa.

L'Amministrazione Comunale se ne riserva l'approvazione, potendo richiedere modifiche ed integrazioni. Resta fermo che il mancato adeguamento non comporterà pregiudizio di alcun genere all'Appaltatore. L'Appaltatore potrà, comunque, effettuare sugli impianti, tutti gli interventi destinati al miglioramento del processo di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia termica, senza alcun onere per l'Amministrazione e danni al comfort termico-ambientale. Tutte le attrezzature installate a tale scopo, resteranno comunque di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare ai singoli impianti delle opere di miglioria da pagarsi alla Ditta Appaltatrice mediante separata e distinta fatturazione oppure incrementando il valore unitario dell'energia prodotta con ulteriore separato ed aggiuntivo atto contrattuale .

Art. 22 - Consegna degli impianti

Con la formale aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione Comunale consegnerà all'Impresa tutti gli impianti termici, i locali e le parti degli edifici ove detti impianti si trovano,

come risultanti dagli elenchi allegati al presente capitolato; l'Impresa li prenderà in carico assumendo tutte le responsabilità del caso ed avrà inoltre la disponibilità delle attrezzature esistenti nei locali.

Per ogni singolo impianto, la Ditta dovrà redigere un verbale di presa in carico redatto in duplice copia, firmato dalle Parti. Il verbale conterrà la descrizione analitica degli impianti, compresi accessori e pertinenze. Nel "verbale di presa in carico" dovrà darsi atto della prova a caldo, e dovranno essere specificatamente indicate tutte le osservazioni dell'Impresa circa lo stato di fatto, l'efficienza e la conformità degli impianti stessi alle disposizioni in vigore in materia di antinfortunistica, antinquinamento ed antincendio.

Art. 23 - Interventi extracontrattuali

Per ogni singolo intervento di carattere urgente ed imprevedibile che l'Amministrazione Comunale dovesse richiedere tramite nota di servizio, l'Impresa si impegna ad eseguire i lavori con la massima tempestività. Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni straordinarie che si rendessero necessarie durante la durata del contratto e non a carico della Ditta, devono essere preventivamente comunicati, salvo casi di comprovata urgenza. Tutti gli interventi extracontrattuali, dovranno essere preventivamente pattuiti ed autorizzati per scritto con l'Amministrazione Comunale titolare degli impianti.

Art. 24 - Accesso del personale dell'Amministrazione Comunale agli impianti

Gli impianti termici ed i relativi locali dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico dell'Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli sulla regolarità, efficienza e funzionalità dell'intera fornitura.

Di ogni visita verrà redatto apposito verbale, in duplice copia, una per ciascuna parte e conterrà la descrizione delle operazioni effettuate e delle eventuali irregolarità riscontrate. La Ditta ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni sui fatti esposti dal verbalizzante, contestualmente o inoltrandola all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni. L'accesso agli impianti è vietato a qualsiasi altra persona estranea alla gestione degli stessi; l'accesso altresì è vietato ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale che non siano accompagnati da personale dell'Impresa, fatto salvo per i Funzionari dell'Amministrazione Responsabili del Servizio che hanno viceversa libero accesso.

Art. 25 – Penalità per deficienze del servizio

Nel caso si verificassero deficienze di servizio imputabili all'appaltatore, il Comune contesterà per iscritto tali fatti al Concessionario stesso, a cui verrà addebitata una penalità di € 160,00 (Euro centosessanta/00) al giorno per ogni giorno di malfunzionamento qualora le temperature fossero insufficienti rispetto a quelle definite dal capitolato, con una tolleranza di 2 gradi centigradi.

Qualora la disfunzione dovesse permanere per più di 24 ore, con interruzione dell'attività didattica o lavorativa dei locali interessati, sarà ulteriormente applicata una penale di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) per ogni giorno in cui perdurasse detta situazione.

La penale di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) verrà comunque applicata nei seguenti casi:

- interruzione del servizio con conseguente sospensione dell'attività lavorativa nell'edificio;
- l'emissione in atmosfera di inquinanti accertati da organi competenti;
- l'immissione di inquinanti negli scarichi o in qualunque altra zona non appropriata;

- la mancata effettuazione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. n. 11 e 12 del presente Capitolato.

Resta comunque impregiudicata qualsiasi altra azione da parte del Comune.

Art. 26- Riconsegna finale

Gli impianti ed i loro accessori alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione, di funzionalità in cui si trovavano all'atto della presa in carico, salvo il normale deperimento per l'uso e le modifiche rese indispensabili per effetto dell'applicazione del presente capitolato.

Allo stesso modo dovrà essere riconsegnata tutta la documentazione tecnica ed amministrativa. A tale scopo verrà redatto dalla Ditta, per ogni singolo impianto, un "verbale di riconsegna impianto", in duplice copia, nel quale verranno indicate, in contraddittorio con l'Amministrazione, tutte le osservazioni circa lo stato degli impianti e la loro efficienza.

Art. 27 – Depositi cauzionale

La cauzione sarà calcolata e versata secondo le modalità di legge, regolamentari ed in base al disciplinare di gara

Art. 28 - Garanzia assicurativa

L'appaltatore, prima della firma del contratto, dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi alla gestione della responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri addetti, con i seguenti massimali:

- € 5.000.000,00 per sinistro;
- € 5.000.000,00 per danni a persone;
- € 5.000.000,00 per danni a cose e animali,

La garanzia dovrà altresì comprendere :

- i danni derivanti da incendio e/o scoppio a cose dell'Amministrazione Comunale, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- i danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale;
- i danni ai locali nei quali si svolge l'attività;
- i danni agli impianti di riscaldamento gestiti dalla Ditta assicurata.

L'appaltatore si impegna a corrispondere tempestivamente i premi assicurativi ed a mantenere le suddette polizze per l'intera durata dell'appalto, trasmettendo copia delle stesse e quietanza del pagamento dei relativi premi all'Amministrazione.

Eventuali danni che non dovessero trovare copertura nelle suddette polizze assicurative saranno comunque posti ad integrale carico dell'appaltatore.

Art. 29– Assicurazione del personale

L'impresa aggiudicataria dei servizi è tenuta a provvedere secondo quanto prescritto dalle vigenti leggi all'assicurazione obbligatoria degli operai, per gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro le malattie.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale dovranno essere presentate le relative polizze o certificati di assicurazione

Art. 30 - Divieto di subappalto

E' vietato il subappalto del servizio di gestione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/.

Si precisa che l'approvvigionamento del combustibile per il funzionamento della centrale (biomassa) nonché tutti gli interventi manutentivi e le prestazioni specialistiche (quali a titolo meramente esemplificativo: l'analisi fumi e ceneri, lo smaltimento e trasporto ceneri e rifiuti, le manutenzioni e aggiornamenti hardware e software, etc.) non sono considerati subappalto.

Tuttavia, è fatto obbligo all'appaltatore di rispettare tutte le prescrizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e al D.L.201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i, anche con riferimento ai rapporti economici intercorrenti con soggetti terzi inserendo nelle rispettive fatturazioni il codice CIG della presente procedura di gara.

Art. 31 Clausola Risolutiva Espressa

Ai sensi dell'art. 1456, Codice Civile e del secondo periodo del comma 8, art. 3 Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.P.A..

Art. 32 - Subforniture

Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto integrato, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, il Concessionario produce alla stazione appaltante copia del/i contratto/i di subfornitura.

Art. 33 – Spese

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, inerenti e conseguenti, diritti di *segreteria degli atti di consegna o di riconsegna ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell'appaltatore*; così pure sono a carico dello stesso appaltatore tutte le spese e tasse che colpiscano, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto medesimo, fatta eccezione per l'I.V.A. ed ogni altra che per legge fosse posta a carico dell'Amministrazione Comunale titolare degli impianti.

Art. 34 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al contratto definito dal presente Capitolato sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 35- Controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto seguente al presente Capitolato è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vercelli ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 36- Tutela della riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Comune di Varallo dichiara che tutti i dati forniti dai partecipanti al bando relativo al presente Capitolato, sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per adempiere a necessità legate all'esecuzione di quanto in esso contenuto e disposto.

Art. 37- Norme generali

In tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni del presente Capitolato l'Impresa è tenuta alla piena intera osservanza delle leggi e normative in materia, per quanto non espressamente richiamato nel Capitolato stesso, si farà riferimento al Codice Civile, al Capitolato Generale dello Stato e al D.toLgs. n°163/06 e s.m.i. e a tutte le norme in materia di sicurezza.

Varallo , li 25/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Riccardo PECO